



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.6.2010
COM(2010)310 definitivo

2010/0169 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del [...]

relativa all'applicazione obbligatoria dei regolamenti n. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 e 125 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati

RELAZIONE

Proposta di decisione relativa all'applicazione obbligatoria dei regolamenti n. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 e 125 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Comunità ha aderito ai regolamenti UNECE n. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 e 125 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati.

La direttiva 2007/46/CE prevede la possibilità di un'applicazione obbligatoria dei regolamenti UNECE ai fini dell'omologazione CE dei veicoli.

Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga alcune direttive riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati. Le prescrizioni fissate in tali direttive vanno sostituite, ove pertinente, con riferimenti ai corrispondenti regolamenti UNECE.

È opportuno che i regolamenti UNECE n. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 e 125 diventino parte del sistema di omologazione dei veicoli a motore e vengano così aggiunti alla legislazione in vigore nella Comunità, in funzione delle date di applicazione stabilite nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 un'omologazione a norma dei regolamenti UNECE resi obbligatori è considerata un'omologazione CE a norma di tale regolamento e delle relative misure di attuazione,

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Non pertinente

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Le omologazioni rilasciate a norma dei regolamenti UNECE saranno considerate omologazioni CE, evitando così duplicazioni non solo a livello di prescrizioni tecniche, ma anche di certificazioni e procedure amministrative, a vantaggio dell'industria e delle autorità nazionali. Un'omologazione basata direttamente su norme concordate a livello internazionale migliorerà inoltre l'accesso al mercato di paesi terzi, in particolare di quelli che sono parti contraenti dell'accordo UNECE del 1958, rafforzando in tal modo la concorrenzialità dell'industria UE.

La base giuridica della proposta è l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del [...]

relativa all'applicazione obbligatoria dei regolamenti n. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 e 125 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")¹,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)², in particolare l'articolo 34, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati³, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta della Commissione europea⁴,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

¹ GU L 346 del 17.12.1997. pag. 78.

² GU L 263 del 9.10.2007. pag. 1.

³ GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, la Comunità ha aderito ai regolamenti UNECE n. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99 e 102.
- (2) Con la decisione 2000/710/CE la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 67⁶.
- (3) Con la decisione 2001/505/CE la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 105⁷.
- (4) Con la decisione 2001/395/CE la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 13 H⁸.
- (5) Con la decisione 2005/614/CE la Comunità ha aderito ai regolamenti UNECE nn. 94 e 95⁹.
- (6) Con la decisione 2006/364/CE la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 123¹⁰.
- (7) Con la decisione 2006/444/CE la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 55¹¹.
- (8) Con la decisione 2006/874/CE la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 107¹².
- (9) Con la decisione 2007/159/CE la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 125¹³.

⁶ Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 67 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 29).

⁷ Decisione del Consiglio, del 26 giugno 2001, relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 105 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione (GU L 183, del 6.7.2001, pag. 33).

⁸ Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2001, relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 13 H della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 14).

⁹ Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa all'adesione della Comunità europea ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite n. 94, relativo all'omologazione dei veicoli ai fini della protezione degli occupanti in caso di collisione frontale, e n. 95, relativo all'omologazione dei veicoli ai fini della protezione dei loro occupanti in caso di collisione laterale (GU L 217 del 22.8.2005, pag. 1).

¹⁰ Decisione del Consiglio, del 15 maggio 2006, relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli (GU L 135 del 23.5.2006, pag. 12).

¹¹ Decisione del Consiglio, del 13 marzo 2006, relativa all'adesione della Comunità al regolamento n. 55 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni concernenti l'omologazione di componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli (GU L 181 del 4.7.2006, pag. 53).

¹² Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2006, ai fini dell'adesione della Comunità al regolamento n. 107 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sulle prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli delle categorie M₂ o M₃ per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione (GU L del 5.12.2006, pag. 45).

- (10) Con la decisione 2009/433/CE la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 61¹⁴.
- (11) Con la decisione del 28 febbraio 2000 la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 110.
- (12) Con la decisione del 7 novembre 2000 la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 112.
- (13) Con la decisione del 29 aprile 2004 la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 116.
- (14) Con la decisione del 29 aprile 2004 la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 118.
- (15) Con la decisione del 14 marzo 2005 la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 121.
- (16) Con la decisione del 14 marzo 2005 la Comunità ha aderito al regolamento UNECE n. 122.
- (17) La direttiva 2007/46/CE prevede la possibilità di un'applicazione obbligatoria dei regolamenti UNECE ai fini dell'omologazione CE dei veicoli.
- (18) Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga alcune direttive riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati. Le prescrizioni fissate in tali direttive vanno sostituite, ove pertinente, con riferimenti ai corrispondenti regolamenti UNECE.
- (19) È opportuno che i regolamenti UNECE n. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 e 125 diventino parte del sistema di omologazione dei veicoli a motore e vengano così aggiunti alla legislazione in vigore nella Comunità, in funzione delle date di applicazione stabilite nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.
- (20) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 un'omologazione a norma dei regolamenti UNECE resi obbligatori è considerata un'omologazione CE a norma di tale regolamento e delle relative misure di attuazione,

¹³ Decisione del Consiglio, del 22 febbraio 2007, sulla posizione della Comunità riguardo al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei veicoli a motore in riferimento al campo di visibilità anteriore del conducente (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 37).

¹⁴ Decisione del Consiglio, del 5 maggio 2009, relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina (GU L 144 del 9.6.2009, pag. 24).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A partire dal 1° novembre 2012 i regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite di cui all'allegato I sono applicati su base obbligatoria ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.
2. A partire dal 1° novembre 2014 i regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite di cui all'allegato I sono applicati su base obbligatoria ai fini dell'immatricolazione, della vendita e della messa in circolazione dei nuovi tipi di veicoli e dei loro rimorchi, nonché dell'entrata in servizio dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.
3. A partire dal 1° novembre 2011 il regolamento 13 H, supplemento 9, della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite¹⁵, comprese le prescrizioni di cui all'allegato 9, è applicato su base obbligatoria ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli di categoria M₁.
4. A partire dal 1° novembre 2014 il regolamento 13 H, supplemento 9, della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, comprese le prescrizioni di cui all'allegato 9, è applicato su base obbligatoria ai fini dell'immatricolazione, della vendita e della messa in circolazione dei nuovi tipi di veicoli di categoria M₁.
5. A partire dal 1° novembre 2011 il regolamento 13, supplemento 3, alla serie di modifiche 11¹⁶, comprese le prescrizioni relative al controllo del ribaltamento e al controllo direzionale di cui al suo allegato 21, oppure il regolamento n. 13 H, supplemento 9, della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, comprese le prescrizioni di cui all'allegato 9, è applicato su base obbligatoria ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli di categoria N₁.
6. A partire dal 1° novembre 2014 il regolamento 13, supplemento 3, alla serie di modifiche 11, comprese le prescrizioni relative al controllo del ribaltamento e al controllo direzionale di cui al suo allegato 21, oppure il regolamento n. 13 H, supplemento 9, della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, comprese le prescrizioni fissate nell'allegato 9, è applicato su base obbligatoria ai fini dell'immatricolazione, della vendita e dell'entrata in servizio dei nuovi tipi di veicoli di categoria N₁.
7. In funzione delle date di applicazione di cui alla tabella 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009 il regolamento 13, supplemento 3, alla serie di modifiche 11, della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è applicato su base obbligatoria ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli di categoria M₂, M₃, N₂, N₃, O₃ e O₄ per motivi inerenti ai sistemi elettronici di controllo della stabilità.

¹⁵ GUL ...

¹⁶ GUL ...

8. In funzione delle date di applicazione di cui alla tabella 2 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009 il regolamento 13, supplemento 3, alla serie di modifiche 11, della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è applicato su base obbligatoria ai fini dell'immatricolazione, della vendita e della messa in circolazione dei nuovi tipi di veicoli di categoria M₂, M₃, N₂, N₃, O₃ e O₄ per motivi inerenti ai sistemi elettronici di controllo della stabilità.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I

Elenco dei regolamenti UNECE la cui applicazione è obbligatoria

L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della presente decisione del Consiglio non pregiudica le date di applicazione fissate nei regolamenti UNECE. L'elenco seguente contiene riferimenti alle ultime modifiche dei regolamenti UNECE. Qualora tali modifiche fissino date di applicazione successive a quelle indicate nei paragrafi 1 e 2, nel periodo transitorio tra le date di cui ai paragrafi 1 e 2 e le date di applicazione stabilite nei regolamenti UNECE si applicano le versioni precedenti di tali regolamenti UNECE.

Numero del regolamento	Soggetto	Ultima modifica UNECE	Data di entrata in vigore dell'ultimo emendamento	Rif. GU
1	Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante e/o abbagliante, muniti di lampade a incandescenza R2 e/o HS1	serie di modifiche 02	08.09.2001	
3	Catadiottri per veicoli a motore	supplemento 11 alla serie di modifiche 02	24.10.2009	
4	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	supplemento 14 alla versione originale del regolamento	15.10.2008	GU L 31 del 31.1.2009, pag. 35
6	Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	supplemento 19 alla serie di modifiche 01	19.08.2010	
7	Luci di posizione anteriori e posteriori (laterali), luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	supplemento 16 alla serie di modifiche 02	19.08.2010	
8	Proiettori dei veicoli a motore (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)	serie di modifiche 05 rettifica 1 della revisione 4	08.09.2001 12.03.2003	

Numero del regolamento	Soggetto	Ultima modifica UNECE	Data di entrata in vigore dell'ultimo emendamento	Rif. GU
10	Compatibilità elettromagnetica	serie di modifiche 03	11.07.2008	GU L 116 dell'8.5.2010, pag. 1
11	Serrature e componenti di blocco delle porte	supplemento 2 alla serie di modifiche 03	17.03.2010	GU L 120 del 13.5.2010, pag. 1
12	Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto	supplemento 3 alla serie di modifiche 03 rettifica 3 della revisione 3	23.03.2000	GU L 165 del 26.6.2008, pag. 11
13	Frenatura dei veicoli di categoria M, N e O	supplemento 5 alla serie di modifiche 10	15.10.2008	
13-H	Frenatura delle autovetture	supplemento 9 alla versione originale del regolamento	17.03.2010	
14	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix	supplemento 1 alla serie di modifiche 07	19.08.2010	
16	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix	serie di modifiche 06 rettifica 1 della revisione 6	22.07.2009	
17	Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta	serie di modifiche 08	22.07.2009	
18	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	supplemento 2 alla serie di modifiche 03	15.10.2008	GU L 120 del 13.5.2010, pag. 29

Numero del regolamento	Soggetto	Ultima modifica UNECE	Data di entrata in vigore dell'ultimo emendamento	Rif. GU
19	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	supplemento 2 alla serie di modifiche 03	19.08.2010	
20	Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (H4)	serie di modifiche 03	09.09.2001	
21	Finiture interne	supplemento 3 alla serie di modifiche 01	31.01.2003	GU L 188 del 16.7.2008, pag. 32
23	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	supplemento 15 alla versione originale del regolamento	15.10.2008	
25	Poggiatesta incorporati o meno ai sedili dei veicoli	serie di modifiche 04 rettifica 2 della revisione 1	15.01.1997 12.11.2008	
26	Sporgenze esterne	supplemento 1 alla serie di modifiche 03	11.06.2007	
28	Segnalatori e segnali acustici	supplemento 3 alla versione originale del regolamento	28.12.2000	
31	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi	supplemento 7 alla serie di modifiche 02	15.10.2008	

Numero del regolamento	Soggetto	Ultima modifica UNECE	Data di entrata in vigore dell'ultimo emendamento	Rif. GU
34	Prevenzione dei rischi di incendio	supplemento 3 alla serie di modifiche 02	24.10.09	
37	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi	supplemento 34 alla serie di modifiche 03	19.08.2010	
38	Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi	supplemento 14 alla versione originale del regolamento rettifica 1 del supplemento 12	15.10.2008 10.03.2009	
39	Tachimetro e sua installazione	supplemento 5 alla versione originale del regolamento	07.12.2002	GU L 120 del 13.5.2010, pag. 40
43	Materiali per vetrate di sicurezza	supplemento 12 alla versione originale del regolamento	24.10.2009	
44	Dispositivi di ritenuta per bambini occupanti di autoveicoli ("sistema di ritenuta per bambini")	rettifica 3 della revisione 2	11.11.2009	
46	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	supplemento 4 alla serie di modifiche 02 rettifica 1 del supplemento 4 alla serie 02	22.07.2009 11.11.2009	

Numero del regolamento	Soggetto	Ultima modifica UNECE	Data di entrata in vigore dell'ultimo emendamento	Rif. GU
48	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore	supplemento 4 alla serie di modifiche 04	19.08.2010	
55	Componenti di attacco meccaniche di insiemi di veicoli	supplemento 1 alla serie di modifiche 01	17.03.2010	
58	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	serie di modifiche 02	11.07.2008	GU L 232 del 30.8.2008, pag. 13
61	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina	supplemento 1 alla versione originale del regolamento	10.10.2006	
66	Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri	serie di modifiche 02	19.08.2010	
67	Veicoli a motore che utilizzano GPL	supplemento 9 alla serie di modifiche 01	19.08.2010	
73	Protezione laterale dei veicoli industriali	supplemento 1 alla versione originale del regolamento	10.11.2007	GU L 120 del 13.5.2010, pag. 49
77	Luci di stazionamento dei veicoli a motore	supplemento 12 alla versione originale del regolamento	15.10.2008	

Numero del regolamento	Soggetto	Ultima modifica UNECE	Data di entrata in vigore dell'ultimo emendamento	Rif. GU
79	Sterzo	supplemento 3 alla serie di modifiche 01	04.04.2005	GU L 137 del 27.5.2008, pag. 25
80	Sedili dei veicoli di grandi dimensioni	supplemento 3 alla serie di modifiche 01 rettifica 1 della serie di modifiche 01	18.06.2007 12.11.2008	
87	Luci di marcia diurna per autoveicoli	supplemento 14 alla versione originale del regolamento rettifica 1 della revisione 2	24.10.2009 11.11.2009	
89	Limitazione della velocità dei veicoli	rettifica 1 alla versione originale del regolamento	12.03.2008	
90	Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi	supplemento 11 alla serie di modifiche 01	24.10.2009	
91	Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	supplemento 11 alla versione originale del regolamento	15.10.2008	
93	Dispositivi di protezione antincastro anteriore e loro installazione; protezione antincastro anteriore	versione originale del regolamento	27.02.1994	

Numero del regolamento	Soggetto	Ultima modifica UNECE	Data di entrata in vigore dell'ultimo emendamento	Rif. GU
94	Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale	supplemento 3 alla serie di modifiche 01	02.02.2007	
		rettifica 2 della serie di modifiche 01	14.11.2007	
		rettifica 1 della revisione 1	24.06.2009	
95	Protezione degli occupanti in caso di urto laterale	supplemento 1 alla serie di modifiche 02	12.08.2004	GU L 313 del 30.11.2007, pag. 1
		rettifica 1 del supplemento 1 alla serie di modifiche 02	14.11.2007	
97	Sistemi di allarme per veicoli (SAV)	supplemento 5 alla serie di modifiche 01	18.06.2007	GU L 351 del 30.12.2008, pag. 1
98	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica per veicoli a motore	supplemento 13 alla versione originale del regolamento	19.08.2010	
99	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	supplemento 5 alla versione originale del regolamento	19.08.2010	
102	Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD	versione originale del regolamento	13.12.1996	GU L 351 del 30.12.2008, pag. 44
105	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	supplemento 1 alla serie di modifiche 04	22.07.2009	

Numero del regolamento	Soggetto	Ultima modifica UNECE	Data di entrata in vigore dell'ultimo emendamento	Rif. GU
107	Veicoli di categoria M ₂ e M ₃	serie di modifiche 03	19.08.2010	
110	Componenti specifici per GNC	supplemento 9 alla versione originale del regolamento	19.08.2010	
112	Proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED	supplemento 12 alla versione originale del regolamento	19.08.2010	
116	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	supplemento 2 alla versione originale del regolamento	15.10.2008	
118	Comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell'allestimento interno di alcune categorie di veicoli a motore	versione originale del regolamento	06.04.2005	
121	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	supplemento 3 alla versione originale del regolamento rettifica 1 del supplemento 1 rettifica 5 alla versione originale del regolamento	24.10.2009 11.11.2009 11.11.2009	

Numero del regolamento	Soggetto	Ultima modifica UNECE	Data di entrata in vigore dell'ultimo emendamento	Rif. GU
122	Impianti di riscaldamento dei veicoli di categoria M, N e O	supplemento 1 alla versione originale del regolamento	22.07.2009	
123	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli	supplemento 4 alla versione originale del regolamento	19.08.2010	
125	Campo di visibilità anteriore	supplemento 2 alla versione originale del regolamento	19.08.2010	